



## *Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica*

DIREZIONE GENERALE ECONOMIA CIRCOLARE E BONIFICHE

**A CONFINDUSTRIA**

**OGGETTO:** quesiti Confindustria sul RENTRI – riscontro

### **QUESITO 1 - IMPRESE AIA EX ART. 216, COMMA 8-SEPTIES**

#### **SINTESI DEL QUESITO**

L'art. 216, comma 8-septies, del TUA consente agli impianti industriali autorizzati in AIA di ricevere e utilizzare, all'interno del proprio ciclo produttivo, rifiuti della lista verde di cui al Reg. (UE) 2024/1157 (già Reg. CE 1013/2006), previa comunicazione all'autorità competente e decorso il termine di 45 giorni in regime di silenzio-assenso. La norma circoscrive gli obblighi documentali al solo rispetto della normativa sul trasporto e alla compilazione del FIR, esentando tali impianti dalla tenuta del registro di carico e scarico e dalla dichiarazione MUD. Tuttavia, poiché il sistema RENTRI richiede obbligatoriamente che il destinatario sia iscritto come impianto di gestione rifiuti e che siano indicati un'autorizzazione R o D e la relativa operazione degli Allegati B e C della Parte IV del TUA, i produttori non sono tecnicamente in grado di indicare tali soggetti come destinatari nei formulari digitali, con conseguente impossibilità di fatto di esercitare una facoltà espressamente riconosciuta dal legislatore.

#### **RISCONTRO**

Sul piano normativo, occorre richiamare la risposta del Ministero all'interpello Confindustria del 14 giugno 2023 (nota prot. n. 97093), nella quale è stato confermato che gli impianti che si avvalgono della facoltà ex art. 216, comma 8-septies: (i) non svolgono operazioni di recupero o smaltimento ai sensi degli Allegati B e C della Parte IV del TUA; (ii) non sono soggetti alla disciplina dell'art. 184-ter sull'*end of waste*; (iii) non devono essere registrati nel sistema RECER. Tali impianti operano, pertanto, esclusivamente in regime di AIA, senza alcun provvedimento formale di autorizzazione alle operazioni di gestione rifiuti. Sul punto, si rileva che la rigidità tecnica della piattaforma RENTRI, nella misura in cui impedisce l'esercizio di una facoltà prevista da norma primaria, pone una questione di armonizzazione tra la disciplina legislativa e l'operatività del sistema di tracciabilità, meritevole di attenzione da parte degli enti competenti.

Si rileva che, ad oggi, l'utilizzo del FIR cartaceo in alternativa al digitale, stabilito dall'art. 13 del D.L. del 31 dicembre 2025, n. 200, convertito in legge n. 26 del 27 febbraio 2026, in vigore dal 01 marzo 2026, consente ancora di poter gestire questo caso. Tuttavia, per trovare una soluzione condivisa prima del 15 settembre 2026 e in relazione alla complessità sollevata si ritiene opportuno coinvolgere gli enti competenti, ivi incluso ISPRA, al fine di acquisire elementi informativi relativi al numero dei soggetti interessati e valutare possibili gestioni alternative nel sistema di tracciabilità RENTRI. Ciò anche al fine di poter condividere la modalità operativa di gestione delle fattispecie proposta da Confindustria da inserire



## *Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica*

DIREZIONE GENERALE ECONOMIA CIRCOLARE E BONIFICHE

all'interno delle istruzioni di compilazione del FIR e del Registro cronologico di carico e scarico in corso di revisione.

### **QUESITO circi2 — RIFIUTI PRODOTTI PRESSO TERZI**

Il quesito ha per oggetto l'identificazione del soggetto produttore del rifiuto e gestione del FIR nei casi in cui beni o prodotti divengano rifiuti in luoghi diversi dall'unità locale del proprietario.

#### **SINTESI DEL QUESITO**

L'assenza di un'unità locale del proprietario nel luogo di generazione del rifiuto (magazzini logistici, siti di lavorazione conto terzi) genera incertezze operative sia sotto il profilo ambientale — chi è il produttore del rifiuto ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f) del D.lgs. 152/2006? chi può gestire il deposito temporaneo? — sia sotto il profilo fiscale, in quanto il proprietario originario necessita del FIR per documentare l'alienazione del cespite. Confindustria prospetta due opzioni: (A) attribuzione contrattuale della qualità di produttore al sito terzo; (B) apertura di un'unità locale "ambientale" da parte del proprietario presso il sito terzo, ai soli fini RENTRI, senza comunicazione al Registro delle Imprese.

#### **RISCONTRO**

Partendo dal presupposto che ad oggi il sistema di tracciabilità RENTRI consente la gestione dei rifiuti prodotti presso terzi non entrando nel merito delle scelte adoperate dai soggetti coinvolti in tale processo che si attuano, come indicato nella nota, attraverso l'utilizzo di contratti che disciplinano i ruoli delle parti, si conferma quanto rilevato da Confindustria inerente al fatto che l'attuale assetto normativo non delinea una soluzione giuridica chiara per la gestione di tali rifiuti.

Tra le due opzioni proposte da Confindustria, la prima — attribuzione contrattuale della qualità di produttore del rifiuto al gestore del sito terzo — presenta profili di debolezza giuridica che non possono essere ignorati. La qualità di produttore del rifiuto ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera f), del D.lgs. 152/2006 consegue alla situazione fattuale e giuridica del soggetto nei confronti del bene, non alla pattuizione contrattuale tra le parti. Un'attribuzione meramente negoziale della qualità di produttore potrebbe essere disconosciuta in sede di controllo o in sede penale, esponendo entrambe le parti a responsabilità solidali. La seconda opzione — apertura di un'unità locale "ambientale" del proprietario del bene presso il sito terzo — appare, in linea generale, più coerente con l'impianto normativo perché ancora il rifiuto a un'unità produttiva del soggetto che se ne vuole disfare, in conformità alla struttura che la normativa presuppone in ordine alla responsabilità di gestione del rifiuto.

Pertanto, si rende necessario una interpretazione normativa di chiarimento anche attraverso il ricorso all'istituto dell'interpello ambientale.

### **QUESITO 3 — CLASSIFICAZIONE "URBANO" / "SPECIALE" NEI NUOVI MODELLI**



## *Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica*

DIREZIONE GENERALE ECONOMIA CIRCOLARE E BONIFICHE

Il quesito riguarda la corretta indicazione della provenienza del rifiuto — "urbano" o "speciale" — nel registro cronologico di carico e scarico e nel FIR e non propriamente attribuibile all'utilizzo del RENTRI.

### **SINTESI DEL QUESITO**

I nuovi modelli di registro e di FIR prevedono l'indicazione della "provenienza" del rifiuto tra le opzioni "urbano" e "speciale". Nei siti produttivi industriali coesistono aree di lavorazione (capannoni), nei cui confronti valgono le regole sui rifiuti speciali, e aree assimilabili a quelle elencate nell'Allegato L-quinquies (uffici, mense, spogliatoi), per le quali è possibile la classificazione come "urbano" limitatamente ai codici EER non pericolosi di cui all'Allegato L-quater. La difformità applicativa riscontrata sul territorio è attribuita principalmente alla complessità interpretativa della disciplina introdotta dal D.lgs. 116/2020.

### **RISCONTRO**

La questione è di natura normativa e non attiene all'impostazione del sistema RENTRI, che si limita a recepire l'indicazione dell'operatore nel campo "provenienza" senza influenzare la classificazione sostanziale del rifiuto.

Il quadro normativo è definito dagli artt. 183, comma 1, lett. b-ter), 184, commi 2, 3 e 5, e dagli Allegati L-quater e L-quinquies del D.lgs. 152/2006, come modificati dal D.lgs. 116/2020. I principi applicabili sono i seguenti:

1. I rifiuti prodotti nelle aree di lavorazione industriale con capannoni di produzione sono invariabilmente rifiuti speciali, indipendentemente dalla loro composizione merceologica, in quanto tale tipologia di attività non è compresa nell'Allegato L-quinquies.
2. I rifiuti prodotti nelle aree assimilabili alle attività dell'Allegato L-quinquies presenti all'interno di siti industriali (uffici, mense, spogliatoi, aree ristoro, spacci aziendali) possono essere classificati come rifiuti urbani esclusivamente se: (a) rientrano tra i codici EER non pericolosi elencati nell'Allegato L-quater; (b) la specifica area di generazione è riconducibile, per natura e tipologia di rifiuti prodotti, ad una delle attività del medesimo allegato.
3. I rifiuti pericolosi originati anche dalle attività dell'Allegato L-quinquies non possono mai essere classificati come "urbani", in coerenza con i principi generali della disciplina.

Il RENTRI non introduce obblighi classificatori autonomi: la corretta indicazione nel campo "provenienza" dipende interamente dall'applicazione delle norme sopra richiamate, che sono già pienamente vigenti.

La richiesta di Confindustria di una nota ministeriale di indirizzo risulta tuttavia accoglibile. Ferma restando il quadro normativo vigente, ulteriori chiarimenti potranno essere forniti attraverso il ricorso all'istituto dell'interpello ambientale, sulla base del combinato disposto degli artt. 183 e 184 del D.lgs. 152/2006 e del contenuto degli Allegati L-quater e L-quinquies, al fine di fornire alle imprese e ai trasportatori una modalità operativa omogenea per la corretta classificazione della provenienza nei siti produttivi misti.



## *Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica*

DIREZIONE GENERALE ECONOMIA CIRCOLARE E BONIFICHE

### **QUESITO 4 — SPANDIMENTO FANGHI IN AGRICOLTURA**

Il quesito ha per oggetto la corretta procedura per la gestione nel sistema RENTRI dello spandimento in agricoltura dei fanghi di depurazione, con FIR digitale.

#### **SINTESI DEL QUESITO**

L'avvio del FIR digitale ha determinato criticità operative nella gestione dello spandimento fanghi, in quanto: (i) il RENTRI non prevede, tra le autorizzazioni selezionabili, l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) riferita all'utilizzo dei fanghi in agricoltura ai sensi del D.lgs. 99/1992; (ii) le autorizzazioni AIA/AUA non indicano, in quanto non espressamente richiesta dal D.lgs. 99/1992, la specifica operazione di recupero di cui all'Allegato C della Parte IV del D.lgs. 152/2006; (iii) i siti agricoli di destinazione non sono iscritti al RENTRI in quanto non qualificabili come impianti di trattamento in senso proprio. Confindustria propone che l'impresa produttrice si iscriva sia come produttore che come impianto di trattamento, indicando i siti di spandimento come proprie unità locali di destinazione.

#### **RISCONTRO**

Appare utile rilevare che la questione sollevata da Confindustria è riconducibile a quella oggetto dell'interpello ambientale formulato dalla Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 3-septies del D.lgs. 152/2006, registrato con prot. n. 0026973 del 09 febbraio 2026.

L'interpello chiede specificamente: (a) se le aziende produttrici e titolari di autorizzazione all'utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione debbano considerare, ai fini dell'iscrizione al RENTRI, l'operazione di recupero di cui all'Allegato C della Parte IV del D.lgs. 152/2006 codificata come R10 — "Trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura e dell'ecologia"; (b) se nelle AIA o nelle AUA che comprendono l'autorizzazione di cui al D.lgs. 99/1992 debba essere esplicitata la relativa operazione di recupero con riferimento al medesimo Allegato C. I quesiti dell'interpello investono esattamente il nucleo delle criticità rappresentate da Confindustria in ordine alla identificazione dell'operazione di recupero da indicare nel RENTRI e all'assenza di una specifica voce autorizzativa riferita al D.lgs. 99/1992.

Atteso che il tema trattato è già stato proposto nell'ambito di un interpello ambientale formalmente instaurato ai sensi dell'art. 3-septies del D.lgs. 152/2006 — istituto deputato, per espressa previsione normativa, a fornire risposte a questioni di portata generale sull'applicazione della normativa ambientale — non può che rimandarsi la trattazione alla risposta che sarà resa nell'ambito della procedura di interpello. La risposta all'interpello della Regione Emilia-Romagna potrà offrire un orientamento utile anche per casi analoghi, senza estenderne automaticamente l'efficacia oltre il caso deciso.

Si rileva che quanto sopra esposto vale anche in ordine al quesito posto da ANICAV.

### **QUESITO 5 — FIR DIGITALE: RIFIUTI "IN ATTESA DI VERIFICA ANALITICA"**



## *Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica*

DIREZIONE GENERALE ECONOMIA CIRCOLARE E BONIFICHE

### **SINTESI DEL QUESITO**

Il quesito ha per oggetto la gestione del FIR digitale nei casi in cui l'impianto destinatario, in particolare discariche e altri impianti autorizzati, subordina l'accettazione definitiva del carico all'esito delle verifiche analitiche in ingresso.

Confindustria rappresenta la difficoltà di gestire, nell'attuale configurazione del FIR digitale, i flussi relativi ai rifiuti conferiti presso impianti che prevedono l'accettazione "*in attesa di verifica analitica*". In particolare, si segnala che il rifiuto entra in impianto con un FIR che reca già l'indicazione dell'operazione di recupero o smaltimento, ma non risulta chiaro come debba essere gestita la successiva accettazione definitiva all'esito delle analisi, né quali causali debbano essere utilizzate nei registri cronologici dei soggetti coinvolti.

### **RISCONTRO**

La Direzione ha esaminato il quadro normativo afferente al conferimento in discarica (si veda allegato 1), le pertinenti prescrizioni autorizzative e le disposizioni vigenti in materia di tracciabilità.

All'esito di tale approfondimento, si conferma la correttezza della procedura di compilazione del FIR secondo quanto previsto dalle Istruzioni di compilazione approvate con D.D. n. 251/2023 e dalla Scheda Informativa dedicata al campo "*in attesa di verifica analitica*". In particolare, il campo in questione deve essere barrato dal destinatario nei casi in cui il rifiuto sia sottoposto ad analisi; le verifiche analitiche sono effettuate successivamente all'arrivo del carico e alla sottoscrizione del FIR da parte del destinatario. Le modalità di gestione del rifiuto in tale fase restano disciplinate dalle prescrizioni contenute nell'autorizzazione dell'impianto di destinazione.

Il quadro normativo e le istruzioni operative vigenti appaiono adeguati alla gestione delle fattispecie descritte. Tuttavia, al fine di garantire la massima uniformità applicativa e valutare eventuali esigenze di chiarimento condiviso, si ritiene opportuno coinvolgere gli enti competenti prima del 15 settembre 2026.

Pertanto, la prospettazione di soluzioni che differiscano la chiusura del FIR o introducano uno stato intermedio non risulta, allo stato, accoglibile, in quanto non conforme al quadro normativo vigente. Si conferma pertanto la procedura già riportata nelle istruzioni di compilazione e nella scheda informativa pubblicata, che si riporta per pronta visione.

Scheda Informativa: Compilazione del campo in attesa di verifica analitica

*Come indicato nelle Istruzioni per la compilazione del formulario di identificazione del rifiuto, il campo "In attesa di verifica analitica" va barrato se il destinatario sottopone il rifiuto ad analisi. Per le modalità di gestione del rifiuto "in attesa di verifica analitica", si rimanda alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni degli impianti di destinazione.*

Si rileva inoltre che la casella introdotto con i nuovi formati del FIR con DM 59/2023 aveva lo scopo di consentire insieme all'accettazione o parziale accettazione di indicare che tali rifiuti in arrivo dal destinatario fossero poi soggetti a verifica analitica, come avviene presso numerosi impianti di trattamento rifiuti indipendentemente dal fatto che questa possibilità sia prevista dall'autorizzazione ambientale.



## *Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica*

DIREZIONE GENERALE ECONOMIA CIRCOLARE E BONIFICHE

In tal senso e nelle numerose interlocuzioni condotte con associazioni ed operatori non è mai emerso il fatto che dei FIR rimanevano aperti a lungo al fine di attendere gli esiti della verifica analitica. Si comprende, inoltre, che l'uso del cartaceo consenta di poter attuare un differimento mentre il FIR digitale imponga una scelta rigida in linea con la normativa di chiudere in arrivo al destinatario.

Tuttavia, al fine di trovare una soluzione condivisa prima del 15 settembre 2026 e in relazione alla complessità sollevata si ritiene opportuno coinvolgere ISPRA, al fine di acquisire ulteriori elementi informativi relativi al numero dei soggetti interessati e valutare possibili gestioni alternative nel sistema di tracciabilità RENTRI.

### **QUESITO 6 – FIR PER GESTIONE FANGHI E PULIZIA FOGNATURE**

#### **SINTESI DEL QUESITO**

Confindustria evidenzia che per i formulari di trasporto relativi ai rifiuti con EER 200304 (fanghi delle fosse settiche) e 200306 (rifiuti della pulizia delle fognature), disciplinati dall'art. 230, c. 5 del D.lgs. 152/2006, non è chiaro se si debba continuare ad utilizzare il formulario cartaceo, scaricando i formulari dal portale dell'Albo nazionale gestori ambientali.

#### **RISCONTRO**

La questione era stata affrontata e gestita con la Scheda Informativa presente sul portale RENTRI: obblighi dei soggetti che svolgono le attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di cui all'art. 230, comma 5 del D.lgs. n. 152/2006 (agg. 23/05/2024), che si riporta di seguito:

*“I soggetti che svolgono l'attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie si iscrivono al RENTRI in quanto trasportatori di rifiuti a partire dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025 indicando quale attività svolta sia il trasporto di rifiuti che la produzione di rifiuti.*

*Fino all'adozione di ulteriori disposizioni, i soggetti di cui sopra, limitatamente ai casi previsti dall'art. 2 della delibera dell'Albo nazionale gestori ambientali n. 14 del 21/12/2021, continuano ad utilizzare il modello unico di cui all'art. 230, comma 5, del D.lgs. 152/2006 (attività di pulizia manutentiva) che vidimano con l'applicazione VIVIFIR (raggiungibile dal sito dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali e dal portale <https://ViViFIR.EcoCamere.it>).*

*Dal 13 febbraio 2025 nel caso di trasporto da deposito temporaneo ad impianto di destino (art. 2 comma 6 della citata delibera n. 14 del 21/12/2021) deve essere utilizzato il nuovo modello di FIR (allegato II al D.M. 4 aprile 2023, n. 59).”*

Nello specifico la questione riguarda la corretta interpretazione dell'ambito di applicazione del FIR di cui all'allegato II al DM 59/2023 rispetto al FIR cartaceo di cui alla Deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali n.14 del 21 dicembre 2021.



## *Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica*

DIREZIONE GENERALE ECONOMIA CIRCOLARE E BONIFICHE

Al riguardo si rileva che l'art. 230, c. 5, del D.lgs. 152/2006 prevede una disciplina speciale per i rifiuti provenienti dalla pulizia manutentiva delle reti fognarie, classificando tali rifiuti come prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia.

Il DM 59/2023 (art. 12) individua i soggetti obbligati all'iscrizione al RENTRI e disciplina il passaggio al modello di cui all'allegato II al DM 59/2023. I soggetti di cui sopra si iscrivono al RENTRI se:

- trasportatori di rifiuti secondo quanto disposto dall'art. 12 del DM 59/2023;
- produttori di rifiuti pericolosi;
- produttori rifiuti non pericolosi, con più di 10 dipendenti, prodotti dalle attività di cui alla lettera g) dell'art.184 del D.lgs. 152/2006.

L'uso del FIR di cui alla Delibera n. 14 del 21/12/2021, come disposto dal comma 1 dell'art.2 della stessa Delibera, è attualmente previsto per il trasporto del rifiuto dai diversi luoghi in cui viene effettuata l'attività di pulizia manutentiva, fino al raggruppamento temporaneo effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb) del D.lgs. 152/2006, oppure direttamente ad impianto autorizzato al trattamento o che ha effettuato la comunicazione di cui all'art. 110, comma 3 del D.lgs. 152/2006 o l'iscrizione in procedura semplificata di cui agli art. 214 e 215 del D.lgs. 152/2006.

Al fine di fare chiarezza e dare le necessarie informazioni è stata aggiornata e pubblicata una Scheda Informativa che chiarisce gli adempimenti di cui alla fattispecie esaminata (agg. Al 24/02/2026) e risponde al quesito posto, che di seguito si riporta:

Obblighi dei soggetti che svolgono le attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di cui all'art. 230, comma 5, del D.lgs. n. 152/2006

*I soggetti che svolgono l'attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie si iscrivono al RENTRI in quanto trasportatori di rifiuti a partire dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025 e in qualità di produttori di rifiuti.*

*Si specifica che l'iscrizione in quanto produttore di rifiuti non pericolosi è dovuta, con le tempistiche previste dall'articolo 13 del D.M. 59/2023, qualora l'operatore rientri tra i soggetti obbligati all'iscrizione ai sensi del medesimo articolo (quindi nei casi in cui l'operatore abbia più di 10 dipendenti).*

*Fino all'adozione di ulteriori disposizioni, i soggetti di cui sopra, limitatamente ai casi previsti dall'art. 2 della delibera dell'Albo nazionale gestori ambientali n. 14 del 21/12/2021, continuano ad utilizzare il modello unico di cui all'art. 230, comma 5, del D.lgs. 152/2006 (attività di pulizia manutentiva) che vidimano con l'applicazione VIVIFIR (raggiungibile dal sito dell'Albo nazionale gestori ambientali e dal portale <https://ViViFIR.EcoCamere.it>).*

*Dal 13 febbraio 2026 nel caso di trasporto da raggruppamento temporaneo ad impianto di destino (art. 2 comma 6 della citata delibera n. 14 del 21/12/2021) deve essere utilizzato il modello di FIR emesso in modalità digitale (allegato II al D.M. 4 aprile 2023, n. 59) se produttore di:*

- rifiuti pericolosi
- rifiuti non pericolosi con più di 10 dipendenti



## *Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica*

DIREZIONE GENERALE ECONOMIA CIRCOLARE E BONIFICHE

In sintesi, la disciplina speciale di cui all'art. 230, comma 5, D.lgs. 152/2006 continua a trovare applicazione per il trasporto dei suddetti rifiuti dai luoghi di produzione fino al raggruppamento temporaneo (art. 183, comma 1, lett. bb) o direttamente a impianto autorizzato. Per tali operazioni resta vigente il modello unico vidimato.

Dal 13 febbraio 2026, per il successivo trasporto da raggruppamento temporaneo a impianto di destino (art. 2, comma 6, della citata delibera n. 14/2021), si applica il FIR digitale di cui all'allegato II al D.M. 59/2023, qualora il produttore rientri tra i soggetti obbligati all'iscrizione RENTRI (produttori di rifiuti pericolosi o non pericolosi con più di 10 dipendenti).

### **QUESITO 7 – FIR DIGITALE: INDICAZIONE CORRETTA DEL TRASPORTATORE**

#### **SINTESI DEL QUESITO**

Confindustria rileva che nel caso in cui il trasporto sia effettuato con un rimorchio di un trasportatore e una motrice di un altro trasportatore, non è chiaro quale soggetto debba essere indicato nel formulario. Inoltre, qualora al carico sia presente l'autista dell'impresa proprietaria della motrice, non è chiaro dove debba figurare l'impresa proprietaria del rimorchio.

#### **RISCONTRO**

La materia risulta attualmente disciplinata mediante tre circolari emanate dall'Albo nazionale gestori ambientali: Circolare n.1235/ALBO/PRES del 4 dicembre 2017, n. 6 del 21 luglio 2022 e n. 2 del 1° agosto 2023.

Le circolari saranno sottoposte al prossimo Comitato nazionale, che dovrà valutarne l'eventuale abrogazione e la sostituzione con un nuovo testo già predisposto. Con riferimento al caso in esame, è prevista l'introduzione di uno specifico caso d'uso all'interno delle istruzioni per la compilazione del Formulario di identificazione del rifiuto, nonché la predisposizione di una relativa Scheda informativa.

Pertanto, in attesa dell'aggiornamento delle istruzioni di compilazione del FIR e del registro cronologico di carico e scarico e della specifica scheda informativa, si conferma che — in conformità a quanto già chiarito dalle circolari dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali n. 1235/2017, n. 6/2022 e n. 2/2023 — il soggetto da indicare come trasportatore nel FIR è l'impresa che ha in disponibilità il rimorchio o semirimorchio, mentre i dati dell'impresa titolare della motrice o trattore devono essere riportati nel campo annotazioni.